REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente_

SERVIZIO 3 - GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA
INTERVENTI AMBIENTALI

tel. 091 7077807- fax 091 7077294
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Palermo, prot. n. 24265 del 10/04/2019

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime in aree a pericolosità PAI.

Agli Uffici TT. AA.
Loro Sedi

E p.c. A tutti i Comuni Costieri
Loro Sedi

Alla Direzione Marittima di
PALERMO

Alla Direzione Marittima di
CATANIA

Al Dipartimento Reg.le di Protezione Civile
PALERMO

Al Dipartimento Reg.le dell'Autorità Di Bacino
Segreteria tecnica operativa
c/o Dipartimento Reg.le Acqua e Rifiuti
PALERMO

Alle Prefetture
Loro Sedi

All'On.le Assessore
SEDE

Si premette che, con circolare prot. n. 76046 del 12/12/2018, questo Dipartimento ha già posto all'attenzione dei Comuni costieri la necessità di individuare le aree soggette a pericolosità molto elevate ricadenti sul pubblico demanio marittimo e di adottare tutti i presidi volti, in via d'urgenza, a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Nell'ottica di un comune interesse di salvaguardia della pubblica incolumità, si ricorda che non possono essere rilasciate concessioni ed autorizzazioni in contrasto con i contenuti dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). In particolare le concessioni demaniali, anche se vigenti, ricadenti in aree sottoposte a vincolo PAI dovranno essere adeguate in riferimento ai contenuti degli

artt. 8 e 11 del Cap.11 *"Norme di attuazione"*contenuto nella Relazione Generale del PAI (indirizzo web http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/).

Le cartografie relative a detto vincolo sono scaricabili dal sito sopra riportato in pdf e in shp all'url http://www.sitr.regione.sicilia.it/?p=576, mentre sono visionabili nel sito http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale.

Il Servizio 2 resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito a quanto sopra.

A tal proposito si rende necessario che venga effettuata, da parte di codesti Uffici, una verifica delle concessioni vigenti che interferiscono con dette aree in considerazione che ad oggi non sono stati ancora approvati i Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) dei comuni costieri che avrebbero tenuto conto della vincolistica esistente.

Dovranno essere, pertanto, verificate dette interferenze in riferimento alle aree a Pericolosità geomorfologica ed idraulica da P0 a P4 (da bassa a molto elevata) ed ai Siti di Attenzione. In queste aree la realizzazione di opere relative ad attività per il tempo libero o inerenti elementi rientranti nelle classi E1 ed E2 della tabella 11.2, riportata nell'art. 2 del sopra citato cap. 11, **come risulta dalla classificazione ISTAT** è subordinata ad una verifica di compatibilità idrogeologica. La compatibilità geomorfologica e/o idraulica dovrà essere supportata da appositi studi tecnici da sottoporre, nel caso che ricadano in aree a pericolosità P3 e P4, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza con gli obiettivi del PAI verificando che siano previste anche delle misure di allertamento legate al monitoraggio del dissesto e al bollettino meteo-marino. Nel caso in cui le opere ricadano in aree a pericolosità più bassa dovrà essere sempre dimostrata la compatibilità idrogeologica nell'ambito delle autorizzazioni/concessioni previste per la loro realizzazione.

Per quanto riguarda la realizzazione/presenza di **interventi su** elementi E3 ed E4 (cfr: tab. 11.2) che necessitano di **rilascio/verifica/variante** di concessione demaniale, le stesse potranno essere realizzate previo parere di compatibilità solo nei casi in cui ricadano in aree a Pericolosità P0 (bassa),P1(moderata) e P2 (media) mentre, se ricadono in aree a Pericolosità P3 (elevata) e P4 (molto elevata) la loro realizzazione è subordinata alla esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione del rischio atteso e della pericolosità esistente **ed alla conseguente declassifica del livello di pericolosità.**

Per quanto sopra, ferma restando la necessità di provvedere - a salvaguardia della pubblica incolumità - ove non ancora emesse - all'urgente emanazione di puntuali ordinanze di interdizione per tutte le aree demaniali marittime ricadenti in area PAI con pericolosità maggiore (P3, P4), codesti uffici, verificata l'esistenza, all'interno di dette aree, di concessioni che non hanno seguito la regolare procedura sopra schematizzata, o per le quali la prevista verifica di compatibilità geomorfologica e/o idraulica risalga ad oltre 5 anni addietro, dovranno sospenderne l'efficacia, richiamando espressamente i contenuti dell'ordinanza di interdizione e richiedendo ai concessionari, ove interessati, di produrre entro un termine perentorio assegnato, la documentazione necessaria all'espletamento delle verifiche di compatibilità geomorfologica e/o idraulica propedeutiche alla eventuale revisione del grado di pericolosità.

Un discorso a parte merita la pericolosità legata esclusivamente alla erosione costiera in quanto non individua delle aree a pericolosità ma la sollecitazione a cui sono sottoposti alcuni tratti del litorale marino. In questi casi, sarà necessario richiedere ai concessionari la documentazione necessaria all'espletamento delle verifiche di compatibilità con il fenomeno di erosione costiera, disponendo, in ogni caso, la sospensione delle attività che formano oggetto di concessione in ragione di eventuali avvisi di allerta o prescrizioni dettate dal bollettino meteo-marino.

Si raccomanda nella tempestiva ricognizione delle aree e delle concessioni interessate, nonché nella puntuale applicazione delle superiori disposizioni, anche in considerazione dell'ormai imminente inizio della stagione balneare, durante la quale si registra una maggiore affluenza di utenti e fruitori dei litorali marini e, conseguentemente, un maggior pericolo la pubblica incolumità, non mancando di rilevare che eventuali danni a beni o persone, discendenti dalla omessa vigilanza sulle aree demaniali marittime, ed in particolare di quelle già dichiarate a rischio all'interno del PAI, possono comportare responsabilità civili, ex artt. 2043 e 2051 c.c., oltre che di natura erariale e penale.

Il Dirigente del Serv. 3
Aldo Guadagnino

La Dirigente dell'U.O.2. 2
Lucina Capitano

Il Dirigente del Serv. 2
Rosario Lazzaro

Il Dirigente dell'Area 2
Salvatore Di Salvo

Il Dirigente Generale
Giuseppe Bartaglia